

ASSOCIAZIONE PATRICK AND FRIENDS ODV

Verbale dell'Assemblea del 15 Marzo 2026



In data 15 Marzo 2026, alle ore 20:00, si riunisce in **videoconferenza** l'Assemblea dell'Associazione *Patrick and Friends ODV*, regolarmente convocata.

Presiede la seduta il **Sig. Patrick Abbate**, in qualità di Presidente della Associazione e nomina come **Segretario verbalizzante** il **Sig. Valentino Podda**.

Risultano presenti i seguenti soci:

- **Sig. Patrick Abbate**
- **Sig.ra Stacey Abbate**
- **Sig. Valentino Podda**
- **Sig. Mauro Atzeni**
- **Sig. Giuseppe Lai**
- **Sig.ra Maria Cadeddu**
- **Sig.ra Barbara Sini**

Constatata la presenza della totalità dei soci l'Assemblea risulta validamente costituita e si può deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Statuto e adeguamento alla normativa D.Lgs. 117/2017

Si segnala che la modifica apportata in novembre al fine di poter procedere con l'iscrizione al RUNTS non è stata sufficiente per poter perfezionare l'iscrizione, pertanto si rende necessario modificare ulteriormente lo Statuto.

Le osservazioni riportate nella nota ricevuta dagli uffici della Regione Sardegna segnalano che la revoca del Presidente può essere deliberata solo dalla Assemblea dei soci e non dal Consiglio Direttivo, pertanto si propone di modificare lo Statuto esclusivamente per la parte che, all'articolo 15, prevede la revoca del Presidente.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare la modifica dello Statuto, prevedendo all'articolo 15 che la revoca possa essere disposta dall'Assemblea dei Soci.

Alle ore 20.50, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, viene sciolta l'assemblea.

Il Segretario

Il Vice Presidente

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, denominato **"Patrick and Friends"** (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti (dunque **"Patrick and Friends Organizzazione di Volontariato"** oppure **"Patrick and Friends ODV"**), nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha sede legale in Oristano.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Oristano, di quello regionale della Sardegna ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

- L'Associazione in sede di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6 (Finalità e Attività)

L'associazione si propone di svolgere attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati e di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto della dignità dei propri soci, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso.

In particolare, promuoverà e svolgerà le seguenti attività:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Tale attività potrà essere realizzata mediante la organizzazione di seminari musicali, di incontri formativi ed educativi con personalità specializzate in campi come ad esempio l'autismo.
- 2) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199). L'associazione sarà attiva nell'adozione e salvataggio di animali randagi, in pericolo e maltrattati, con l'obiettivo di creare una fattoria didattica per sensibilizzare i giovani e educare il loro rapporto con gli animali fornendo inoltre un supporto a ragazzi autistici, con la sindrome di down o semplicemente ragazzi che necessitano aiuto di qualunque tipo.
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Nella fattispecie l'associazione intende organizzare ogni anno uno o più concerti, "Patrick And Friends" dove centinaia di artisti internazionali, nazionali e regionali si alternano sul palco per una maratona di solidarietà che, tramite raccolta fondi, finanzia la realizzazione di progetti o l'acquisto di beni necessari per attività ospedaliere, oppure in favore di altre associazioni che si prendono cura di malati e disabili o ancora in favore di altri enti caritatevoli.
- 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. L'associazione prevede di aiutare gli adolescenti a trovare un punto di ritrovo, dove riunirsi in un ambiente sano e di promozione di arte e cultura. Tra le attività culturali si prediligerà

quella musicale con la resa a disposizione di strumenti musicali e l'organizzazione di concerti dove i ragazzi possano esprimersi e trovare una gratificazione legata al proprio talento musicale.

5) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni. Verranno istituiti dei corsi di agricoltura biologica coinvolgendo adolescenti e ragazzi bisognosi.

6) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, mediante organizzazione dei tornei di diverse attività sportive finalizzati alla raccolta fondi per aiutare organizzazioni caritatevoli e sensibilizzare il pubblico e i partecipanti verso tematiche come l'autismo e altre tematiche sociali e di accettazione.

7) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. Verranno realizzate opere di beneficenza, che potranno essere di tipo economico, di fornitura gratuita di servizi o di raccolta alimenti per i più bisognosi. Tali attività sono una componente fondamentale della associazione. Tra le varie attività potranno essere realizzate raccolte di cibo per le famiglie bisognose.

8) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. Durante gli eventi organizzati dalla nostra associazione, questi principi sono ribaditi in maniera chiara e inequivocabile, anche mediante l'intervento di sociologi ed esperti e tramite la testimonianza di persone che sono state direttamente coinvolte in zone nelle quali continuano a esserci conflitti.

L'Associazione può esercitare, a norma e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti. Può compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Può esercitare, a norma dell'articolo 7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento delle finalità statutarie, l'Associazione può stipulare convenzioni con Pubbliche Amministrazioni locali, regionali, Enti pubblici e privati, sia a scopo di lucro che non, a livello locale, nazionale, europeo ed extra-europeo. Potrà inoltre collaborare con enti e organizzazioni nazionali e internazionali riconosciuti ai sensi della normativa vigente che abbiano finalità analoghe. L'Associazione può quindi assumere tutte le iniziative e svolgere le attività necessarie o utili per il conseguimento dei propri scopi, inclusa la stipulazione di accordi con organizzazioni italiane ed estere e la partecipazione in associazioni, fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari (soci o non soci).

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Al volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7 (Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso entro il termine indicato dal Consiglio Direttivo;
- c) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dagli organi competenti;

- prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, consultare i verbali e prendere visione del bilancio;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, personalmente o per delega ad altro associato, nel rispetto delle modalità previste dal presente statuto, con diritto ad un solo voto per ciascun socio, qualunque sia la quota associativa versata.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dagli organi competenti.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Dopo le riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 1 delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- Modifica dello statuto dell'Associazione;
- Scioglimento dell'Associazione, liquidazione e devoluzione del patrimonio;
- Trasformazione dell'Associazione in altra forma giuridica del Terzo Settore;
- Fusione con altre associazioni o enti;

- Scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli associati possono intervenire in Assemblea straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le votazioni elettroniche devono garantire trasparenza e inoppugnabilità, conformemente alla normativa vigente.

ART. 14 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di tre anni. I componenti sono rieleggibili.

Conflitto di interessi e Ineleggibilità degli amministratori

Al Consiglio Direttivo si applicano le disposizioni dell'articolo 2382 del Codice civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Gli amministratori devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni in cui abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello dell'associazione. In caso di violazione di tale obbligo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2475-ter del Codice civile, che prevede la possibilità di annullare le deliberazioni adottate in conflitto di interessi, qualora risultino dannose per l'associazione.

Limitazioni del potere di rappresentanza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, salvo limitazioni che devono essere esplicitamente comunicate e rese opponibili ai terzi mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le limitazioni del potere di rappresentanza non possono essere opposte ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza al momento della stipulazione dell'atto.

ART. 15 (Il Presidente)

Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di legge, nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, a maggioranza dei presenti, nella prima riunione successiva alla nomina del Consiglio Direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, revoca da parte dell'Assemblea dei soci, decadenza o scioglimento del Consiglio Direttivo. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede senza indugio all'elezione di un nuovo presidente tra i propri componenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, svolge l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, riferendo al Consiglio Direttivo sull'attività svolta, può adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che ne esercita temporaneamente le funzioni.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 (Bilancio di esercizio)

Il bilancio dell'Associazione è redatto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria, nei termini da consentirne il deposito presso la piattaforma telematica del RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 24 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26 (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a. il libro degli associati o soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- d. Registro dei Volontari in presenza di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari (soci o non soci) che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 29 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Pella

Direzione



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di Oristano

Reg. no. 17 MAR. 2026 415 Serie 3
Euro: ALLEGATO

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Chel